

## ALLEGATO AL VERBALE DI ACCORDO SINDACALE DEL 30 APRILE 2020

Oggi, 30 aprile 2020, le seguenti parti sottoscrivono il seguente verbale:

- La società KELEMATA S.R.L., in persona del Legale Rappresentante ALBERTO AIMI  
e
- Le Organizzazioni Sindacali Nazionali della categoria terziario/commercio Filcams/CGIL, Fisascat/CISL e Uiltucs, rispettivamente nelle persone dei Sigg. Emanuela Loretone, Marco Demurtas ed Emilio Fagnoli, in rappresentanza dei lavoratori.

### Premesso che:

- La società KELEMATA Srl, con sede legale in Corso Re Umberto n. 20, a Torino, P.IVA 13270120150, matricola INPS 8133696033, tel. 0119976421 e 348-99.97.251, e-mail personale@kelemata.it, appartiene al settore Commercio al dettaglio di articoli di profumeria e prodotti per toeletta, occupa alle sue dipendenze n 68 lavoratori, distribuiti in 25 sedi/filiali a loro volta ubicate in diverse Regioni d'Italia;
- In data 10/04/2020, KELEMATA Srl ha avviato a mezzo comunicazione via pec la procedura sindacale, ai sensi dell'art. 22 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto Cura Italia), per il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni (CIG) in deroga;
- La richiesta di cui sopra si è resa necessaria a causa dell'esistenza di un pregiudizio per l'attività aziendale e per i lavoratori coinvolti, a seguito dei provvedimenti restrittivi disposti dalle autorità competenti per contenere l'impatto dell'emergenza sanitaria legata al virus Covid-19 e degli effetti prodotti sui volumi di vendita e del fatturato aziendali, drasticamente calati per la chiusura e/o diminuzione delle attività degli esercizi commerciali (bar, ristoranti, alberghi) clienti della società;
- Le OO.SS. Nazionali hanno richiesto l'effettuazione dell'esame congiunto previsto per legge e successivamente le parti hanno convenuto di procedere al confronto sindacale in data odierna con le modalità telematiche indicate dal Decreto Legge citato.


### TUTTO CIÒ PREMESSO, AD INTEGRAZIONE DEL VERBALE DI ACCORDO SINDACALE DEL 30 APRILE 2020, LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

1. I lavoratori interessati dall'ammortizzatore sociale saranno collocati in cassa integrazione in deroga, dopo aver consumato le ferie e i permessi residui degli anni precedenti all'anno in corso.
2. Le Parti, nel concordare sulla richiesta di intervento della CIGD, con sospensione a zero ore, in funzione dell'organizzazione aziendale ribadiscono la necessità di applicare il criterio dell'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili.
3. Il pagamento delle integrazioni salariali della CIG in deroga, in base alla normativa sopra richiamata, avverrà mediante pagamento diretto da parte dell'Inps ai lavoratori, fatta salva la possibilità di richiedere da parte del lavoratore, laddove possibile, la cosiddetta anticipazione sociale agli istituti di credito, alle condizioni e modalità previste dalle Convenzioni con le Regioni interessate; in tal caso l'azienda si rende disponibile ad agevolare la compilazione della modulistica richiesta, per quanto di sua competenza.

4. La Società, su richiesta dei lavoratori interessati, concederà l'anticipazione dei ratei di XIII e XIV maturati e, eventualmente, di parte del TFR maturato, tenuto conto della normativa vigente e dei diritti di garanzia di terzi.
5. I periodi di quarantena per Coronavirus saranno ritenuti neutri ai fini del computo del periodo di comportamento previsto dal CCNL applicato.
6. Considerate le restrizioni imposte per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, che non consentono alle OO.SS. di incontrare le lavoratrici ed i lavoratori per informarli preventivamente sulle ragioni e sugli effetti dell'applicazione della CIGD, l'azienda si impegna, al termine dell'emergenza, a rendere agevole per Filcams, Fisascat e Uiltucs l'effettuazione di assemblee sindacali informative, retribuite, in tutte le sedi aziendali; nonché a garantire, sin da subito, l'informazione necessaria a tutti i lavoratori circa i contenuti dell'accordo di CIGD e del presente allegato.
7. Nel corso della cassa integrazione gli istituti di legge e contrattuali (ferie, permessi, mensilità aggiuntive) matureranno in proporzione alle ore effettive di lavoro prestate.
8. Con esclusivo riferimento alle/ai lavoratrici/lavoratori iscritte/i alle Organizzazioni Sindacali presenti in azienda, la stessa indicherà nel modello SR41 che presenterà all'INPS al fine dell'accoglimento della domanda, i Codici distintivi ivi specificati delle Sigle Sindacali riferiti alla relativa Categoria alla quale la/il lavoratrice/lavoratore aderisce, al fine di dare continuità associative.

Letto, confermato, sottoscritto.


p. Kelemata



p. Filcams/CGIL



p. Fisascat/CISL



p. Uiltucs

